



A.O. U. P. “Paolo Giaccone” di Palermo

U.O.C. Area Tecnica

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Procedura negoziata senza bando mediante R.d.O. evoluta su piattaforma ME.PA. ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, per la conclusione di un accordo quadro, con un unico operatore ai sensi art. 59 del D.Lgs. 36/2023 suddiviso in due lotti.

LOTTO 2: Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elevatori dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo

CUP: I78I25000230005

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Bartolo Murgia



Sommario

ART. 1 PREMESSA.....	4
ART. 2 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’APPALTO	4
ART. 3 TIPOLOGIE DI INTERVENTI INCLUSI NELL’ACCORDO QUADRO E CONTRATTI ATTUATIVI.....	4
ART. 4 IMPORTO DELL’APPALTO	6
ART. 4.1 REVISIONE PREZZI	7
ART. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO.....	7
ART. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO	7
ART. 7 CATEGORIE DEI LAVORI E QUALIFICAZIONE.....	8
ART. 8 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO.....	8
ART. 9 PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO	9
ART. 10 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	10
ART. 11 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	12
ART. 12 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	12
ART. 13 ASSEGNAZIONE E SVOLGIMENTO DEI CONTRATTI ATTUATIVI E MODALITÀ OPERATIVA DI INTERVENTO .	13
ART. 13.1 CONDIZIONI DI ASSEGNAZIONE	13
ART. 13.2 COMPILAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	14
ART. 13.3 TRASMISSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	14
ART. 14 ASSEGNAZIONE E SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI AFFIDATI	14
ART. 15 TIPOLOGIE DI INTERVENTO.....	14
ART. 16 CONDOTTA DEI LAVORI	16
ART. 17 ULTIMAZIONE LAVORI, PRESA IN CONSEGNA, COLLAUDO	17
ART. 18 CRITERI AMBIENTALI MINIMI	17
ART. 19 ACCETTAZIONE MATERIALI.....	17
ART. 19.1 MARCHE E INDICAZIONI COMMERCIALI	17
ART. 20 CERTIFICAZIONI E COLLAUDI.....	17
ART. 21 PASSAGGIO DI CONSEGNE DELLE OPERE ESEGUITE	18
ART. 22 PRESA IN CONSEGNA DI OPERE ESEGUITE DA PARTE DELL’AOUP POLICLINICO DI PALERMO.....	18
ART. 23 INTERVENTI RICADENTI NEL D.M. 37/08	18
ART. 24 GESTIONE RIFIUTI	18
ART. 25 PREZZI DI RIFERIMENTO.....	18
ART. 26 LAVORAZIONI IN ECONOMIA.....	19
ART. 27 DOCUMENTI CONTABILI	19
ART. 27.1 COMPUTO METRICO CONSUNTIVO PER SINGOLO ORDINE DI LAVORO	19



ART. 27.2 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	20
ART. 28 PAGAMENTI IN ACCONTO.....	20
ART. 29 OSSERVANZA DELLE NORME.....	21
ART. 30 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA	21
ART. 31 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	24
ART. 32 GARANZIA DEFINITIVA	25
ART. 33 ASSICURAZIONI	26
ART. 34 ANTICIPAZIONE	28
ART. 35 GARANZIA A COPERTURA RATA DI SALDO.....	28
ART. 36 MATERIALI IN GENERE	29
ART. 37 VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE.....	29
ART. 38 DOCUMENTAZIONE FINALE	30
ART. 39 VARIAZIONE DEI LAVORI	30
ART. 40 AFFIDAMENTO A SOGGETTI DIVERSI	30
ART. 41 RAPPRESENTANTE DELL'AGGIUDICATARIO.....	30
ART. 42 PERSONALE DELL'AGGIUDICATARIO	31
ART. 43 RECAPITI DELL'AGGIUDICATARIO.....	31
ART. 44 RISERVE.....	32
ART. 45 PENALI E PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE.....	32
ART. 46 PROVVEDIMENTI IN CASO DI DANNO	34
ART. 47 CODICE DI COMPORTAMENTO	34
ART. 48 ACCESSO AGLI ATTI	35
ART. 49 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	35
ART. 50 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	35



A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo

U.O.C. Area Tecnica

ART. 1 PREMESSA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, di seguito denominata anche "Stazione Appaltante" o "A.O.U.P. "Paolo Giaccone", intende stipulare un Accordo Quadro con un unico operatore, in aderenza a quanto previsto dall'art. 59, comma 4, del D. Lgs 36/2023, avente ad oggetto la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e speciali, finalizzati al mantenimento in efficienza e sicurezza del patrimonio impiantistico, a servizio di questa S.A.

Il presente Capitolato Speciale di Appalto definisce gli adempimenti e le procedure che gli operatori dovranno porre in essere per la corretta esecuzione dei lavori richiesti per una durata di 12 (dodici) mesi.

ART. 2 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'APPALTO

L'Accordo Quadro, ha per oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti elevatori dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo. Gli interventi e i lavori oggetto del presente Capitolato Speciale dovranno essere eseguiti dall'operatore, il quale dovrà provvedere all'esecuzione di tutte le opere di impiantistica necessarie. In particolare, l'Accordo Quadro, ha per oggetto le condizioni generali stipulate tra la Stazione Appaltante e l'affidatario, nell'ambito delle quali, per l'esecuzione di lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione straordinaria degli impianti elevatori degli edifici e dei beni immobili di proprietà o in disponibilità della Stazione Appaltante medesima, si procederà alla emissione di appositi Ordini di Lavoro.

L'oggetto dell'appalto è l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria finalizzate:

- al mantenimento delle condizioni impiantistiche idonee allo svolgimento del servizio sanitario;
- allo svolgimento delle manutenzioni degli impianti ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e della normativa vigente;
- all'eliminazione delle condizioni di pericolo per garantire la sicurezza delle persone e la continuità dell'attività assistenziale;
- al miglioramento dello standard qualitativo di fruibilità dei locali.

In ogni caso le manutenzioni si intendono estese agli edifici e loro pertinenze dell'A.O.U.P. includendo i plessi siti in Via del Vespro, nella sede di Via La Loggia e nella sede di Villa Belmonte (ex IMI in via Rampolla).

I contratti si intendono automaticamente estesi agli edifici e ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio o nella disponibilità della A.O.U.P. "Paolo Giaccone", a qualsiasi titolo, successivamente alla stipula senza che l'Operatore Economico che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie; parimenti potranno essere escluse strutture dismesse o la cui manutenzione sia affidata in diversa maniera.

Il presente Accordo Quadro **NON** ha natura esclusiva.

ART. 3 TIPOLOGIE DI INTERVENTI INCLUSI NELL'ACCORDO QUADRO E CONTRATTI ATTUATIVI

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo affiderà la realizzazione di singole opere o interventi all'aggiudicatario, di volta in volta con le modalità definite nel C.S.A..

Gli interventi che formano oggetto dell'Accordo Quadro sono quelli di manutenzione straordinaria di carattere

impiantistico che possono essere sinteticamente riassunti nell'Allegato A, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, che costituisce parte integrante e sostanziale nel presente documento.

Sono inoltre ricomprese le opere temporanee di protezione e gli interventi di spostamento, accatastamento in posizione protetta, degli arredi e dei materiali che si trovino all'interno delle zone di lavoro e che non sia possibile spostare, in altro luogo.

L'elencazione delle opere ivi riportata ha carattere puramente esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e lavori. Gli stessi devono intendersi "compiuti", ossia completi di noli, trasporti, ponteggi, opere provvisoriale e tutto quanto necessario a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

L'affidamento dei singoli interventi avverrà mediante appositi contratti attuativi che riporteranno il dettaglio dei lavori affidati, i tempi e le modalità per la consegna.

A seguito della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Azienda affiderà all'Appaltatore l'esecuzione dei singoli interventi. Sulla base del contratto di Accordo Quadro, si procederà all'emissione dell'Ordine di Lavoro all'aggiudicatario, entro il periodo di vigenza del presente Accordo Quadro e nei limiti del relativo importo massimo. Ove ritenuto opportuno in base alle opere da eseguire, l'Azienda richiederà all'operatore economico, preliminarmente alla sottoscrizione dell'Ordine di Lavoro, l'effettuazione di un sopralluogo presso i locali oggetto di intervento per avere conoscenza dello stato dei luoghi e di eventuali vincoli. A ciascun Accordo Quadro seguiranno, quindi, i contratti attuativi sotto forma di Ordini di Lavoro, che verranno stipulati a misura sulla base dei singoli progetti. All'importo dei lavori, ad esclusione dei costi della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e della manodopera, sarà applicato il ribasso offerto dal concorrente in fase di gara.

Con i singoli contratti attuativi saranno redatti i necessari elaborati tecnici ed economici, da parte del Direttore dei Lavori, in conformità alle condizioni generali del presente capitolato.

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Amministrazione utilizza l'Accordo Quadro mediante contratti d'appalto (contratti attuativi) che indicheranno in dettaglio l'oggetto della prestazione e saranno attivati secondo il seguente iter procedurale:

1. Prima della stipulazione del contratto attuativo l'amministrazione invierà formalmente all'appaltatore il progetto, redatto e firmato dal Direttore dei Lavori, comprensivo di:
 - descrizione dell'intervento;
 - importo presunto di contratto al lordo degli oneri della sicurezza e di eventuali lavori in economia;
 - tipo di lavorazioni da eseguire con le rispettive quantità stimate;
 - luogo di esecuzione;
 - perizia tecnico-estimativa, corredata da elaborati grafici;
 - il termine previsto per la durata dei lavori;
 - i documenti previsti in materia di sicurezza.
2. l'appaltatore, previo sopralluogo, esplicherà le sue eventuali osservazioni entro il termine di 3 GIORNI naturali

e consecutivi, valutando tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre ai noli e trasporti nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento;

3. l'amministrazione valuterà le eventuali osservazioni pervenute dall'appaltatore e potrà:
 - a. accettarne il contenuto anche parzialmente,
 - b. contro dedurre le osservazioni non accolte.
4. Assunzione del relativo impegno di spesa;
5. conclusione di un contratto attuativo stipulato a "misura" sulla base dell'ordine di servizio fornito dalla stazione appaltante, adeguato sulla base delle osservazioni dell'appaltatore accolte dalla SA.

Successivamente alla conclusione del contratto attuativo l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione dello stesso la mancata conoscenza di elementi non valutati.

ART. 4 IMPORTO DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il valore stimato dell'appalto è pari ad **€ 206.000,00**, di cui:

- a. importo a base di gara, soggetto a ribasso € 200.000,00;
- b. oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 6.000,00;
- c. la percentuale di incidenza della manodopera è stimata al 30%. Tale percentuale sarà valutata di volta in volta con i contratti attuativi e non è da assoggettare a ribasso d'asta. In fase di contabilità dei contratti attuativi si avrà cura di provvedere al computo metrico applicando il ribasso alla sola parte relativa ai lavori.

L'importo pari ad € 200.000,00 oltre oneri della sicurezza pari ad € 6.000,00 è così ripartita:

	Manutenzione Straordinaria
Lavori	€ 200.000,00 (di cui € 60.000,00 per costi della manodopera)
Oneri Sicurezza	€ 6.000,00
Tot.	€ 206.000,00

- a. **Totale lavori** (soggetto a ribasso) **€ 200.000,00**
- b. **Totale oneri per la sicurezza** (non soggetti a ribasso) **€ 6.000,00**
- c. **TOTALE** **€ 206.000,00**

N.B.: per quanto attiene l'incidenza della manodopera, da non assoggettare a ribasso d'asta, in fase di contabilità dei contratti attuativi si avrà cura di provvedere al computo metrico applicando il ribasso alla sola parte relativa ai lavori.

Di seguito si riporta il Quadro Economico Generale

QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELL'A.O.U.P. PAOLO GIACCONE DI PALERMO		Importo
a.1)	Lavori di manutenzione straordinaria impianti elevatori	200.000,00 €
a.2)	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	6.000,00 €
	Totale lavori a)	206.000,00 €
	b) Somme a disposizione	
b. 1)	Imprevisti (10%)	20.600,00 €
b.2)	Incentivi per funzioni tecniche (2%)	4.120,00 €
b.3)	Oneri di conferimento a discarica	3.000,00 €
b. 4)	IVA (22%) a) + b.1) + b.3)	50.512,00 €
	Totale somme a disposizione b)	78.232,00 €
	Totale quadro economico a)+b)	284.232,00 €
	per quanto attiene l'incidenza della manodopera, da non assoggettare a ribasso d'asta, in fase di contabilità dei contratti attuativi si avrà cura di provvedere al computo metrico applicando il ribasso alla sola parte relativa ai lavori	

Ogni singolo appalto derivante dall'Accordo Quadro è stipulato a misura.

ART. 4.1 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 23 del D Lgs 209/2024 (Correttivo dell'art. 60 del D Lgs 36/2023) qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al tre per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del tre per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici individuati ai sensi dell'art. 60, comma 4-quater, del D Lgs 36/2023 e l'allegato II.2-bis inserito nel D. Lgs 209/2024 relativo alla disciplina della revisione dei prezzi (introdotto con l'art. 86 D. Lgs 209/2024).

ART. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.50, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, mediante ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara, al netto dei costi della manodopera non ribassabili e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Sarà prevista l'esclusione automatica dalla procedura delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, ai sensi dell'articolo 54 comma 2 allegato II.2, metodo A, del Codice dei contratti pubblici, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

ART. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Fanno parte dell'Accordo Quadro:

- Il presente Capitolato Speciale Appalto;



- Allegato A;
- Schema di contratto;
- Schema di contratto attuativo;
- DUVRI

ART. 7 CATEGORIE DEI LAVORI E QUALIFICAZIONE

CATEGORIA	CLASSIFICA	CPV	ATECO	CCNL
OS4	I o superiore	45313100-5 Lavori di installazione di ascensori	- 43.29	CCNL Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti

Le cifre del precedente quadro economico indicano gli importi presunti complessivi dei lavori che potranno cambiare, in fase esecutiva, per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, e ciò tanto in via assoluta che nelle rispettive proporzioni, senza che l'Appaltatore possa trarre argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente Accordo Quadro, o prezzi diversi dall'elenco prezzi del presente Accordo Quadro.

Ai sensi del “Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici”, i lavori sono classificabili nella categoria di opere OS4.

Per i lavori il **codice CPV di inquadramento è quello 45313100-5 - Lavori di installazione di ascensori**

La qualificazione per l'esecuzione del presente Accordo Quadro è pertanto dimostrabile tramite:

- **Certificazione SOA OS4 - Classifica I o superiore**

ART. 8 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La durata del contratto è di 12 (dodici) mesi a far data dalla stipula del contratto di accordo Quadro e/o dal verbale di consegna in via d'urgenza del primo cantiere e si concluderà all'esaurimento delle somme aggiudicate al netto dell'iva o comunque alla naturale scadenza del contratto. Dalla data di consegna dei lavori decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'Aggiudicatario previsti dai documenti contrattuali. L'esecuzione dei lavori sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, da quelle descritte negli ordini di lavoro e da quelle impartite dalla Direzione dei Lavori.

I lavori in corso allo scadere dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimati proseguendo l'attività oltre alla data di scadenza.

Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima

pari a 12 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice: la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi:

- a) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124 del Codice;
- b) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

ART. 9 PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO

1. Qualora l'Appaltatore abbia dichiarato, in sede di offerta, di avvalersi della facoltà di affidare lavori in subappalto, deve rispettare quanto indicato nel presente articolo, nell'art. 119 del Codice modificato dall'art. 41 del D Lgs 31/12/2024, n. 209.
2. l'affidamento in subappalto esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate è ammesso previa dichiarazione in sede di gara e successiva richiesta di autorizzazione presentata in riferimento al singolo contratto attuativo indicandone il numero e il CIG;
3. in ragione delle categorie specialistiche e della natura dell'appalto, per ogni singolo contratto attuativo, la prestazione da subappaltare non può essere superiore al 40 % dell'importo contrattuale netto;
4. l'Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. I subappaltatori dovranno mantenere, per il periodo di validità del subappalto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante della perfetta esecuzione del contratto.
7. In caso di inadempimento da parte dell'impresa agli obblighi in tema di subappalto di cui al presente Capitolato, la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro e i relativi Contratti

Attuativi.

8. L'Appaltatore sottoscrivendo l'Accordo Quadro dichiara che, nella contrattazione e nella stipula dei contratti di subappalto, terrà adeguatamente conto delle condizioni contrattuali e dei termini di pagamento previsti nel presente capitolato.
9. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. Gli operatori economici possono comunque indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
10. nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo CCNL del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.
11. nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata), si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal medesimo art. 119 del D. Lgs 36/2023 e da altri articoli del Codice in tema di subappalto. Al comma 20 dell'art. 119 del D. Lgs 36/2023 è reso esplicito che i certificati richiesti dai subappaltatori relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.

ART. 10 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore è tenuto di norma ad eseguire in proprio tutti i lavori e le forniture oggetto di affidamento. Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo ricorrano le ipotesi indicate all'art. 120, comma 1, lettera d), punto 2), del Codice dei contratti.
2. in ragione delle categorie specialistiche e della natura dell'appalto, per ogni singolo contratto attuativo, la prestazione da subappaltare non può essere superiore al 40 % dell'importo contrattuale netto;
3. Fatte salve le lavorazioni riconducibili alle categorie individuate dall'articolo 2 del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori, è consentito nei limiti di quanto dichiarato in sede di gara, oltre a quanto riportato nel presente articolo.
4. All'atto dell'istanza di autorizzazione al subappalto l'Appaltatore dovrà comprovare l'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore. In particolare il subappaltatore dovrà, per il tramite dell'appaltatore, fornire la documentazione necessaria a comprovare l'idoneità tecnico-professionale;
5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a. l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti all'aggiudicazione; qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e Coordinamento, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; l'Appaltatore corrisponde al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso;
 - b. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - c. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante:
 - i. contestualmente alla richiesta di subappalto, il Piano Operativo di Sicurezza, per l'approvazione, prima dell'inizio dei lavori. Tale Piano Operativo andrà trasmesso anche al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - ii. prima dell'inizio dei lavori in subappalto, la documentazione di avvenuta denuncia allo sportello unico previdenziale;
 - e. ad ogni stato di avanzamento lavori e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, il prospetto dei subappalti e dei sub-affidamenti, riportante l'oggetto e l'importo delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, cottimista o sub-affidatario, alla data di maturazione del SAL, anche per consentire l'acquisizione del DURC dei subappaltatori, nonché le fatture quietanzate dei subappaltatori e dei sub-affidatari relative al SAL precedente.
6. In caso di sub-affidamenti il Piano Operativo di Sicurezza andrà trasmesso al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per l'approvazione;
 7. L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante in relazione ai lavori affidati in subappalto o in cottimo. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
 8. In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del

subappaltatore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Codice dei contratti.

ART. 11 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il RUP, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i..

ART. 12 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Ai sensi dell'art 119 co. 11 la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a. quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
 - b. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c. su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
2. Nei casi non previsti la Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate e degli oneri per la sicurezza corrisposti. In corrispondenza del pagamento di ogni SAL l'appaltatore dovrà fornire le quantità e gli importi eseguiti nel SAL e fino a quel momento da ogni subappaltatore; ad esaurimento dell'importo autorizzato nel contratto di subappalto il personale del subappaltatore non sarà più ammesso in cantiere.
3. La Stazione Appaltante provvederà in via sostitutiva al pagamento diretto del subappaltatore e dei cottimisti nell'eventualità che l'Appaltatore sia inadempiente a quanto stabilito al comma 1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori e dai cottimisti, specificando i relativi importi. La suddetta facoltà sarà esercitabile dalla

Stazione appaltante previo infruttuoso esperimento della procedura di messa in mora di quindici giorni nei riguardi dell'Appaltatore.

4. I pagamenti in favore del subappaltatore e del sub-affidatario, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del relativo DURC, corredato delle relative richieste riportanti i dati del cantiere in oggetto e l'importo dei lavori eseguiti dal subappaltatore/ sub-affidatario.
5. Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al precedente comma 2, la Stazione Appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione delle fatture quietanzate entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non provveda.

ART. 13 ASSEGNAZIONE E SVOLGIMENTO DEI CONTRATTI ATTUATIVI E MODALITÀ OPERATIVA DI INTERVENTO

I singoli contratti di appalto sono assegnati dal DEC/Direttore dei Lavori, tramite l'emissione di Ordini di Lavoro (ODL).

L'ordine di lavoro comprensivo dello schema del contratto attuativo è trasmesso via PEC e/o email dedicata all'indirizzo comunicato per la ricezione degli ordini. Gli ordini hanno esecutività immediata.

Alla ricezione dell'ODL, l'Aggiudicatario dovrà effettuare il sopralluogo e/o intervenire, qualora si tratti di "emergenza" nei tempi stabiliti dall'art. 15 del presente capitolato e successivamente dovrà restituire al DEC/DL, tramite mezzo email/PEC, la descrizione dell'oggetto dell'intervento allegando il preventivo con la stima della spesa e i tempi di esecuzione.

Il DEC/DL ricevuta la precedente mail/PEC, deciderà se autorizzare l'intervento oppure applicare le proprie controdeduzioni.

Solo a seguito dell'approvazione del preventivo di spesa da parte del DEC/DL, l'appaltatore potrà eseguire il lavoro.

Il DEC/DL, ricevuta la documentazione di cui sopra, potrà confermare la contabilità della spesa oppure riscontrare le proprie annotazioni.

Il contratto attuativo, compilato in ogni sua parte e corredato dagli allegati previsti (computo metrico estimativo, l'elenco prezzi, l'analisi prezzi, ecc...) sarà parte integrante dell'intervento.

Ai fini della disciplina delle riserve, l'Ordine di Lavoro equivale ad un Ordine di Servizio. Relativamente alle eventuali contestazioni, non risolte in via diretta tra Aggiudicatario e DEC/Direzione dei Lavori, sarà cura del RUP proporre una soluzione ai sensi dell'articolo 210 D.lgs. 36/2023. Quanto sopra fermo restando quanto previsto dalla vigente legislazione in tema di contenzioso sulle opere pubbliche.

L'Aggiudicatario è tenuto a rilasciare, contestualmente alla fine del singolo intervento, tutte le certificazioni richieste dalla normativa vigente in relazione alla tipologia di intervento effettuato.

ART. 13.1 CONDIZIONI DI ASSEGNAZIONE

I singoli contratti attuativi sono assegnati a misura, con applicazione dello sconto contrattuale al prezzo unitario di ogni voce, fatte salve le condizioni particolari di contabilità per opere riconosciute in economia e per apprestamenti di

sicurezza per l'applicazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento.

ART. 13.2 COMPILAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L'Ordine di Lavoro (ODL) dovrà essere compilato a cura dell'appaltatore nel momento di esecuzione delle opere richieste, sulla base di una modulistica fornita dal DL/DEC.

L'ODL deve contenere la descrizione dei lavori, i materiali, la manodopera e i mezzi utilizzati, ed essere compilato in ogni sua parte.

ART. 13.3 TRASMISSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Tutti i Rapporto di lavoro (RDL) debitamente compilati e firmati, anche dal responsabile dell'impresa, devono essere trasmessi con cadenza da concordare col DL/DEC, all'indirizzo PEC e/o email che verrà comunicato per la ricezione di tali documenti.

In assenza del Rapporto di lavoro (RDL) debitamente e completamente compilato e controfirmato non è possibile portare in contabilità l'ordine corrispondente.

Il singolo appalto si ritiene concluso nel momento in cui il Direttore dei Lavori accerta la corretta esecuzione tecnica e documentale dell'appalto. Sono, pertanto, necessarie, ai fini della contabilizzazione delle opere, anche la consegna di tutta la documentazione tecnica, certificazioni, dichiarazioni di corretta posa, manuali, comunicazioni a enti competenti, e tutto quanto altro normativamente necessario per l'intervento eseguito.

ART. 14 ASSEGNAZIONE E SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI AFFIDATI

In considerazione dell'attività della Stazione Appaltante, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili e/o edifici oggetto degli interventi. L'Impresa incaricata dovrà, quindi, prevedere:

- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività sanitarie;
- la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
- la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.

L'Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività sanitarie e/o amministrative che si svolgono nell'edificio e/o immobile interessato, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Impresa stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo e/o pretesa.

Al fine di garantire l'ottimale compartimentazione dei lavori dall'attività sanitaria l'appaltatore dovrà uniformarsi alle prescrizioni del DL/DEC e del Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione anche in materia di compartimentazione anti polvere.

In caso di approvazione da parte della SA di protocolli esecutivi più stringenti, anche in fase successiva all'approvazione del presente accordo, l'esecutore avrà l'obbligo di uniformarsi.

ART. 15 TIPOLOGIE DI INTERVENTO

I lavori di manutenzione straordinaria sono raggruppati in categorie d'intervento differenti, suddivise in distinte priorità e devono essere effettuati su espresso ordine della Direzione dei Lavori secondo quanto di seguito specificato.



Lavoro Ordinario

Affidato tramite Ordine di Lavoro e, ove non altrimenti specificato dalla Direzione dei Lavori, iniziato entro le 24 (ventiquattro) ore dalla data del relativo Ordine.

Sopralluoghi

Su richiesta della Direzione Lavori, l'impresa dovrà essere disponibile a svolgere i sopralluoghi preliminari necessari alla definizione degli interventi, in tempi compatibili con quanto stabilito dalla Direzione Lavori a seconda dell'urgenza dell'intervento. Per lavori ordinari, comunque, entro 3gg dalla richiesta. Lo svolgimento del sopralluogo non dà luogo a corrispettivo.

Interventi di emergenza

In caso di lavori di "segnalazione di emergenza", l'Impresa è tenuta ad iniziare i lavori appena ricevuto l'ordine dalla Direzione Lavori che può essere emesso privo del visto del Responsabile del Settore. La commessa, in tal caso, fa luogo alla formale consegna dei lavori.

L'Impresa appaltatrice per le opere di emergenza e/o di pronto intervento è obbligata ad intervenire, nei giorni feriali, sabato compreso, entro 60 (sessanta) minuti dalla chiamata, (dalle ore 8,00 ed entro le ore 17,00).

Opere di massima emergenza

L'Appaltatore a seguito di "segnalazione di massima emergenza" da parte dell'Area Tecnica, dalla Direzione Lavori, ed in casi del tutto particolari, dalle Unità Operative, è obbligato ad eseguire urgentemente le opere atte a ridurre al minimo i danni derivabili a persone e cose, provvedendo a quanto richiesto e prevedendo le relative opere di protezione e sicurezza.

L'Impresa appaltatrice, per le opere di massima urgenza, è obbligata ad intervenire, nei giorni feriali, sabato compreso, **entro 30 (trenta) minuti dalla chiamata**, (dalle ore 8,00 ed entro le ore 17,00). Degli interventi effettuati deve esserci riscontro da parte del personale della Unità Operativa interessata e convalida sempre da parte della Direzione Lavori.

L'Appaltatore, **entro e non oltre 8 (otto) ore dall'ordine di attivazione**, deve comunicare alla Direzione Lavori e all'Area Tecnica dell'A.O.U.P. quanto riscontrato e le opere eseguite.

Tali interventi devono comunque ripristinare il funzionamento entro e non oltre 8 (otto) ore dalla segnalazione della chiamata, fatti salvi i casi di comprovata complessità del guasto riconosciuto dal Direttore dei Lavori e/o reperibile, in modo comunque da non creare intralci o sospensioni alle attività in ambito sanitario. Qualora il ripristino non avvenisse effettuato nei tempi sopraindicati, e fermo quanto indicato sulle penalità, il Committente potrà rivolgersi a Società di sua fiducia, addebitando all'Assuntore i costi sostenuti.

Gli interventi di pronto intervento saranno contabilizzati in base ai prezzi del prezzario con l'applicazione del ribasso d'asta. Le chiamate da parte delle Unità Operative, prive di ordine/commessa e che non manifestano le indicazioni di pronto intervento, non saranno prese in esame e conseguentemente contabilizzate, liquidate e pagate da parte della Direzione Lavori.

ART. 16 CONDOTTA DEI LAVORI

L'Impresa incaricata deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza. L'Impresa, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità. Per l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica e quelli indicati nel Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori predisposto dal Servizio Tecnico centrale del Ministero dei LL.PP.

L'Appaltatore dovrà attenersi agli ordini che potrà impartire la Direzione Lavori ed, in particolare, intraprendere tutte le misure necessarie ad evitare o contenere disservizi al normale svolgimento delle attività dell'AOUP Policlinico di Palermo; a tal proposito, la pianificazione dei lavori e gli orari di attuazione dovranno essere preliminarmente concordati con la Direzione Lavori. I lavori dovranno essere condotti impiegando un sufficiente numero di operai e di mezzi d'opera. L'Aggiudicatario è responsabile della disciplina del cantiere ed è obbligato ad osservare ed a fare osservare ai suoi operai le prescrizioni e gli ordini ricevuti. L'Aggiudicatario è in ogni caso ritenuto responsabile dei danni cagionati sia all'AOUP Policlinico di Palermo che a terzi. Durante il periodo di esecuzione dei lavori, l'Aggiudicatario è tenuto a garantire la presenza continua del capo cantiere e, inoltre, la presenza di un tecnico di propria fiducia ogni qualvolta ciò sia richiesto dalla D.L. L'esecuzione dei lavori dovrà anche tenere conto dell'eventuale contemporaneo svolgimento nell'immobile di opere affidate ad altre ditte, con le quali l'Appaltatore s'impegna ad accordarsi per evitare reciproci intralci od interferenze pregiudizievoli al regolare andamento e alla buona riuscita delle opere. L'Appaltatore dovrà, prima dell'inizio dei lavori, provvedere all'esecuzione di opere provvisorie per limitare i disagi quali polvere, rumore, correnti d'aria, ecc. nonché eseguire quotidianamente la pulizia del cantiere e riconsegnare i locali puliti e perfettamente agibili al termine di qualsiasi lavoro. In relazione ad esigenze derivanti dall'operare in un ambiente sanitario la Direzione Lavori potrà, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi:

1. disporre le modalità esecutive di un determinato lavoro in fasi separate;
2. disporre interruzioni dei lavori durante la loro esecuzione;
3. richiedere l'esecuzione dei lavori in fasce orarie specifiche al fine di limitare i disagi ad utenti ed operatori, anche nelle giornate festive, di sabato o in orario notturno.

Ove lo ritenga opportuno, la Direzione Lavori potrà fissare un termine di ultimazione dei lavori relativamente al quale non saranno ammesse per nessuna causa protrazioni di sorta come esplicitato nell'articolo n. 45 del presente Capitolato. L'Appaltatore dovrà organizzare i lavori in maniera da darli perfettamente compiuti entro il termine fissato dalla D.L. Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore sarà sempre disponibile a recepire le direttive della Direzione Lavori, all'occorrenza dopo averle valutate in contraddittorio. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di eseguire opere diverse da quelle contrattuali, o da quelle richieste dalla Stazione Appaltante. In nessun caso l'appaltatore potrà rifiutarsi di recepire un ordine di servizio.

L'Impresa dovrà gestire l'elenco degli Ordini di Lavoro con procedimenti che consentano, in qualunque momento, di avere contezza della loro precisa conoscenza, dello stato di avanzamento e della consistenza delle opere svolte.

È fatto divieto all'appaltatore di eseguire opere che non siano state ordinate dall'ufficio di Direzione Lavori. In tale caso all'impresa non sarà riconosciuto nulla, e sarà ordinata la rimessa in pristino di quanto eseguito se dannoso o non conveniente per l'attività dell'AOUP Policlinico di Palermo.

ART. 17 ULTIMAZIONE LAVORI, PRESA IN CONSEGNA, COLLAUDO

Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell'intervento di manutenzione, gli stessi saranno sottoposti all'accettazione della Direzione dei Lavori previo accertamento della loro conformità a quanto previsto nei relativi Ordini di Lavoro.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e la applicazione delle penali previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, ivi comprese quelle dovute al ritardo, computando in tal modo nei tempi complessivi dell'intervento anche quelli relativi all'eliminazione di dette difformità.

I lavori saranno cumulativamente sottoposti a certificato di regolare esecuzione come esplicitato nelle norme sulla contabilità fatti salvi gli interventi sotto i 40.000,00 euro ai sensi del D Lgs 36/2023.

ART. 18 CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ogni lavorazione, componente, e materiale dovrà essere conforme ai decreti recanti prescrizioni in materia di criteri ambientali minimi come definiti dall'art. 57 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e dal DM 22/11/2025.

CAM: Criteri ambientali minimi adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

<https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam#CamInVigore;>

ART. 19 ACCETTAZIONE MATERIALI

L'accettazione dei materiali è soggetta alla preventiva approvazione da parte del Direttore dei Lavori.

E' facoltà dello stesso DL/DEC, a totale carico dell'impresa, far rimuovere e sostituire in ogni momento, anche successivo alla messa in opera, materiali che non siano stati preventivamente accettati, che non presentino le caratteristiche minime prescritte dalla normativa tecnica o richieste dal Direttore dei Lavori, o che siano degradati o installati in maniera non conforma a quanto previsto dal fabbricante o alle regole della buona tecnica.

ART. 19.1 MARCHE E INDICAZIONI COMMERCIALI

È facoltà del Direttore dei Lavori richiedere l'installazione di specifiche marche di prodotti e/o materiali per l'esecuzione di singoli lavori, per ragioni di piena compatibilità con l'esistente e per ragioni di ottimizzazione della manutenzione.

È inoltre necessario rispondere a esigenze di standardizzazione di alcuni apprestamenti, al fine di ottimizzarne la manutenzione e garantirne l'intercambiabilità per far fronte a situazioni di emergenza.

ART. 20 CERTIFICAZIONI E COLLAUDI

Prima di portare in contabilità ogni singolo intervento, l'appaltatore dovrà trasmettere al Direttore dei Lavori tutta la

documentazione attestante: il rispetto delle prescrizioni tecniche impartite, la corrispondenza di quanto effettivamente installato con quanto richiesto, le dichiarazioni di rispondenza e di corretta posa richieste dalle specifiche normative di settore, le certificazioni dei materiali utilizzati, i documenti di trasporto.

La dichiarazione di conformità al DM 37/2008 per l'intervento di manutenzione straordinaria eseguito comprensiva di tutti gli allegati necessari (relazione tipologie materiali utilizzati, misure e verifiche elettriche etc..)

ART. 21 PASSAGGIO DI CONSEGNE DELLE OPERE ESEGUITE

Per tutte le opere che richiedano la formale manutenzione, l'appaltatore ha l'obbligo di produrre tutta la documentazione normativamente necessaria e ha l'obbligo di presenziare alla presa in consegna da parte dell'AOUP Policlinico di Palermo o del soggetto manutentore incaricato. Tale attività non dà luogo a compenso aggiuntivo rispetto a quanto riconosciuto per l'esecuzione dei lavori.

ART. 22 PRESA IN CONSEGNA DI OPERE ESEGUITE DA PARTE DELL'AOUP POLICLINICO DI PALERMO

Tale attività non dà luogo a compenso aggiuntivo.

ART. 23 INTERVENTI RICADENTI NEL D.M. 37/08

Per tutti gli interventi impiantistici non ricadenti nella casistica del comma 2, articolo 5, DM 37/08 (obbligo di progettazione mediante professionista abilitato e iscritto all'ordine professionale), l'appaltatore ha l'obbligo della redazione del progetto con i contenuti minimi previsti dal comma 2 articolo 7 DM 37/08, come previsto dall'articolo 5 comma 1 D.M. 37/08.

Quanto sopra è necessario per poter iscrivere in contabilità lavori eseguiti.

ART. 24 GESTIONE RIFIUTI

Per i rifiuti prodotti nell'ambito dei singoli cantieri, l'appaltatore assume il ruolo di "produttore iniziale del rifiuto", pertanto assume la completa responsabilità del rispetto della normativa Dlgs 152/2006 in termini di classificazione, gestione, trasporto e smaltimento del rifiuto generato.

L'appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori una copia dei formulari rifiuti debitamente compilati e riportanti l'accettazione da parte del centro di smaltimento.

Le somme per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, qualora non sia possibile la quantificazione tramite le voci di prezzario e dell'elenco prezzi, potranno essere riconosciute in contabilità nella misura riportata nei formulari di smaltimento rifiuti. L'appaltatore rinuncia alle spese generali per il ristoro degli oneri di tale attività.

L'appaltatore potrà, nell'esercizio della propria autonomia imprenditoriale, ricorrere a siti di stoccaggio provvisorio autorizzati. In questo caso la consegna dei formulari rifiuti potrà avvenire ogni quadrimestre.

In caso di gestione non corretta del rifiuto si applica quanto previsto nel paragrafo "provvedimenti per inadempienze".

ART. 25 PREZZI DI RIFERIMENTO

Gli importi sono quantificati a misura, con l'applicazione nell'ordine di:

1. Prezzario unico regionale per i lavori pubblici Regione Siciliana, Decreto Assessoriale n.01/Gab. del 14.01.2025 e

ss.mm. ii.;

2. Prezzi Informativi del DEI sezione impianti elevatori nella versione più aggiornata al momento della pubblicazione della procedura di gara;
3. Analisi Nuovi Prezzi da elaborare in corso d'opera e sottoporre ad autorizzazione in contraddittorio con il DEC/DL completi di tutti gli allegati necessari ivi compresi i listini dei materiali utilizzati e non compresi nei prezzi di riferimento.

Ai prezzi del prezzario, del DEI e dei nuovi prezzi verrà applicato lo sconto percentuale desunto dall'offerta economica prodotta in sede di gara dall'Aggiudicatario. Lo sconto è da intendersi applicato all'intero valore delle singole voci di prezzo. Il ribasso non verrà applicato alle voci di prezzo che concorrono alla formazione dei costi della sicurezza per l'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento relativamente ai soli costi esterni.

ART. 26 LAVORAZIONI IN ECONOMIA

Le lavorazioni in economia sono ammesse solamente per quelle opere per cui non sia possibile procedere a valutazione a misura.

Le lavorazioni in economia possono essere ammesse in contabilità solamente nel rispetto di quanto segue:

- essere preventivamente autorizzate dal Direttore dei Lavori;
- essere trascritte in liste settimanali, firmate da Direttore dei Lavori e rappresentante dell'impresa, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite;
- nel limite massimo del 30% del valore del singolo contratto attuativo dell'Accordo Quadro.

In nessun caso sarà remunerato il tempo di viaggio o il costo dei mezzi necessari per raggiungere il luogo di lavorazione. Nelle prestazioni dei mezzi d'opera saranno contabilizzate solamente le ore di effettivo funzionamento in cantiere, solo se strettamente necessario e funzionale all'esecuzione delle opere (a titolo di esempio non sarà corrisposto alcun compenso per autocarri o mezzi utilizzati per il trasporto di persone e materiali e permanenti in cantiere durante la lavorazione, sarà invece corrisposto compenso per autogru solamente per il tempo di effettiva operazione in cantiere).

ART. 27 DOCUMENTI CONTABILI

I singoli interventi, identificati tramite l'identificativo riportato sull'ordine di lavoro, sono contabilizzati singolarmente tramite valutazione a misura, tenuto conto delle eventuali economie autorizzate e degli oneri per la sicurezza ai fini dell'attuazione dei piani di sicurezza.

ART. 27.1 COMPUTO METRICO CONSUNTIVO PER SINGOLO ORDINE DI LAVORO

L'importo dovuto per ogni Ordine di Lavoro è quantificato tramite la redazione di un computo metrico consuntivo (o documento equivalente), redatto dal Direttore dei Lavori e verificato in contraddittorio con l'impresa, datato e firmato. È facoltà del Direttore dei Lavori delegare ad altro soggetto la prima stesura della contabilità degli ordini, ovvero

richiederne la prima stesura all'appaltatore, che la deve presentare tempestivamente.

ART. 27.2 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Al termine dell'appalto verrà redatto certificato di regolare esecuzione riepilogativo di tutti gli importi corrisposti.

ART. 28 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto verranno corrisposte in relazione alla natura del contratto attuativo secondo quanto previsto ai paragrafi successivi.
2. Per i contratti applicativi verranno corrisposte rate di acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 3 e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo:
 - a. Importo del contratto (unica soluzione) per importi di lavori fino a € 20.000,00
 - b. > € 20.000,00 e fino a € 40.000,00, pagamento al raggiungimento di un valore di opere realizzate fino a € 40.000,00;
 - c. > € 40.000,00 e fino a € 80.000,00, pagamento al raggiungimento di un valore di opere realizzate fino a € 80.000,00;
 - d. Fino a € 80.000,00, pagamento ogni qualvolta l'importo delle opere realizzate raggiunge il valore di € 80.000,00;

Non è prevista la corresponsione all'emissione del certificato di ultimazione lavori di una rata di acconto corrispondente al pagamento della quota rimanente risultante dalla conclusione dei lavori stessi; la quota rimanente diventerà oggetto del pagamento della rata di saldo, da emettersi entro i tempi sotto riportati.

3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori (esclusi gli oneri di sicurezza) è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2 l'impresa predisporrà la documentazione contabile, completa dei fascicoli certificazioni, in contraddittorio con gli uffici di direzione lavori al fine di consentire l'emissione dello stato di avanzamento dei lavori il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il _____» con l'indicazione della data di chiusura. Ritardi nella consegna dei fascicoli delle certificazioni da parte dell'appaltatore, a seguito di precedente comunicazione della DL/DEC, producono la sospensione dei termini per l'emissione del SAL fino alla consegna, accertata con invio di PEC, della documentazione richiesta riguardante i lavori svolti. A seguito dell'emissione del SAL il RUP emette entro 10 giorni il conseguente certificato di pagamento il quale deve esplicitamente riportare il riferimento al contratto attuativo e al relativo stato di avanzamento dei lavori, con l'indicazione della data di emissione.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere e ottenere che si

provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2

ART. 29 OSSERVANZA DELLE NORME

Il presente Accordo Quadro è soggetto alla intera vigente legislazione in materia di lavori pubblici, che s'intende qui integralmente richiamata e nel seguito è denominata "legislazione". Si fa particolare riferimento al Decreto Legislativo 36/2023 e ai suoi allegati.

Per quanto non soggetto alla vigente legislazione, le clausole dirette a regolare il rapporto tra la stazione appaltante e l'appaltatore sono quelle contenute nel presente Capitolato. Si dovrà inoltre osservare quanto prescritto dalle Norme specifiche di settore e dalle norme tecniche ove applicabili.

L'esecuzione delle lavorazioni è soggetta alle pertinenti norme tecniche UNI-CD, UNI-CIG, CEI, UNI-EN applicabili alle attività ed agli impianti in oggetto, nonché ai relativi componenti;

- tutte le leggi, decreti, circolari, ecc. statali, regionali, comunali che in qualsiasi modo direttamente o indirettamente abbiano attinenza all'appalto, ivi compresi i Regolamenti edilizi;
- norme tecniche relative alla qualità, serie UNI EN ISO.

ART. 30 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, l'aggiudicatario dell'appalto è, altresì, tenuto a:

- redigere e consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione un piano operativo di sicurezza generale POSG redatto sulla base dell'allegato XV paragrafo 3 del Dlgs 81/08;
- conservare su ogni cantiere copia del PSC, e del POS di ogni impresa presente in cantiere, debitamente datati e firmati;
- redigere a proprie spese il progetto degli impianti elevatori in tutti i casi previsti dalla normativa vigente;
- coordinarsi con il Direttore della Struttura interessata dai lavori, per il tramite della Direzione dei Lavori, per coordinare i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori e per cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro;
- scambiare, ove necessario, le informazioni con il Direttore della Struttura interessata dai lavori e l'R.S.P.P. aziendale, per il tramite della Direzione dei Lavori, al fine di eliminare i rischi connessi alle interferenze con le diverse attività lavorative e per avere un reciproco scambio di informazioni in merito ai rischi lavorativi specifici, al fine di porre in atto tutte le misure di prevenzione e protezione idonee, ivi compresa la scelta dei dispositivi di protezione individuale, quando necessari;
- fornire al Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il tramite della Direzione dei Lavori con l'ausilio dell'R.S.P.P. aziendale, informazioni in merito ad eventuali rischi specifici ed entrare nel dettaglio dello specifico intervento;
- portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori;

- disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le prescrizioni di legge;
- richiedere, per il tramite della Direzione dei Lavori, l'autorizzazione del Responsabile della Struttura interessata dai lavori prima di effettuare interventi che potrebbero comportare la disattivazione degli impianti generali;
- attenersi alle norme che saranno emanate dalla Direzione dei Lavori nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai lavori, anche se ciò comporti l'esecuzione degli stessi a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale dell'Impresa a percorsi più lunghi e disagiati;
- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e di vecchiaia, e le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso dell'appalto;
- adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08, e successive modifiche ed integrazioni;
- utilizzare, per i lavori oggetto dell'appalto, personale munito di idonea qualificazione professionale e a conoscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni specifico lavoro e tali, comunque, da garantire il corretto e regolare funzionamento degli impianti e delle apparecchiature che sarà chiamato a gestire e a utilizzare.

Prima dell'inizio dei lavori relativi a ciascun appalto, ove se ne ravvisi la necessità o su esplicita richiesta della Direzione dei Lavori o del Coordinatore per l'esecuzione, l'Appaltatore redige e consegna all'Amministrazione Appaltante:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento relative allo specifico appalto;
- un allegato al piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori specifici, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano operativo di sicurezza generale (POSG) consegnato alla stipula dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore ha l'obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel seguente capitolato ed a tutte le richieste del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- richiedere tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, disposizioni per quanto a suo giudizio risulti omesso, inesatto o discordante nel piano di sicurezza;

- redigere e consegnare al Committente, ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggior grado di sicurezza;
- nominare il Capo Cantiere e comunicarlo al Committente, ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- comunicare al Committente, ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- promuovere ed istituire nel cantiere, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'Impresa;
- promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
- mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
- assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità, la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro, le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali, il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
- assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle infrastrutture logistiche, delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza, ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere, secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
- provvedere alla fedele esecuzione di quanto contenuto nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza, ed in particolare delle attrezzature e degli apprestamenti previsti conformemente alle norme di legge;

- fornire alle imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo, le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese e le informazioni relative all'utilizzo di infrastrutture, attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente appalto;
- dotare tutte le maestranze che operano in cantiere di **cartellino identificativo in materiale plastico resistente all'usura riportante la foto, il nominativo, la data ed il luogo di nascita, la ditta di appartenenza** e la firma del Direttore di cantiere. Detto cartellino dovrà essere sempre portato in modo visibile da ciascun operatore. Copia di tutti i cartellini dovrà essere archiviata presso gli uffici di cantiere dell'appaltatore unitamente alla copia del libro matricola di ciascuna ditta presente
- fornire al Committente od al responsabile dei lavori i nominativi di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza, disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Nello svolgere tali obblighi, l'Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Committente, ovvero con il Responsabile dei lavori, con i Coordinatori per la sicurezza e tutti i lavoratori a lui subordinati.

ART. 31 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore esegue i lavori sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo e di terzi.

Tali responsabilità saranno assunte dall'Appaltatore nella persona del suo legale rappresentante con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, sollevando l'A.O.U.P. Paolo Giaccone dalle succitate responsabilità.

L'Appaltatore è obbligato ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti e ai beni pubblici o privati. L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o regolamenti o direttive impartite dalla Direzione dei Lavori, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia al proprio personale ed a quello di altre ditte od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre imprese o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro Impianti, a attrezzature ed arredi, esonerando espressamente da ogni responsabilità l'A.O.U.P. Paolo Giaccone e i suoi dipendenti preposti al controllo ed alla vigilanza sulle attività del presente Accordo Quadro.

L'Appaltatore assume piena e diretta responsabilità, durante l'esecuzione delle mansioni conferitegli in esecuzione del presente Accordo Quadro, di eventuali disservizi che occorranza sui fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti, infrastrutture, attrezzature, etc.) di proprietà dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone o ad esse comunque in uso a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore, se non preventivamente concordato, è inoltre responsabile dell'interruzione (anche parziale) di qualsiasi tipo di attività esercitata dall'A.O.U.P. Paolo Giaccone causata da attività connesse all'esecuzione degli appalti riportabili al presente Accordo Quadro.

L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di rivalersi sull'Appaltatore per eventuali danni anche a terzi occorsi a seguito dei disservizi sopra indicati. La responsabilità dell'Appaltatore si estende ai danni, a persone e cose, che potessero verificarsi per la mancata attuazione di attività di controllo periodiche o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza. Anche in caso di risoluzione dell'Accordo Quadro dichiarata ai sensi dei successivi articoli, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione alcuna. Qualora, per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali o spostamento di persone), anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'Appaltatore. La responsabilità sarà a carico dell'Appaltatore anche dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, ove si avessero a manifestare guasti o difetti per causa imputabile a cattiva esecuzione e ad impiego di materiale non corrispondente alle prescrizioni.

ART. 32 GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei Contratti, l'Aggiudicatario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, dovrà prestare idonea garanzia tramite cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del Codice pari al 10% dell'importo complessivo massimo previsto dei contratti attuativi (al netto del ribasso e inclusa iva). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La garanzia definitiva dovrà prevedere le clausole di cui all'art. 117 del Codice dei Contratti.
3. La garanzia fideiussoria deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del certificato di Regolare Esecuzione dell'ultimo Contratto Attuativo, relativo al raggiungimento del plafond massimo o per scadenza del limite temporale di validità dell'Accordo Quadro.
4. Ai sensi dell'articolo 117 comma 8 del Codice dei contratti, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei Contratti Attuativi nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo di cui sopra è automatico, senza necessità di nullaosta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati d'avanzamento lavori relativi ai Contratti Attuativi o analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento

dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione del contratto attuativo che termina per ultimo. La polizza non potrà, pertanto, estinguersi automaticamente decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei suddetti lavori risultante dal relativo certificato, essendo la scadenza della polizza medesima sospensivamente ed esclusivamente condizionata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

5. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, compreso il mancato o inesatto adempimento dei lavori e compresa la mancata sottoscrizione dei contratti attuativi. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro disposta in danno dell'Appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Inoltre, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione anche per l'applicazione delle penali disposte a seguito di inadempienza agli obblighi contrattuali.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso di validità del presente Accordo Quadro, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni del presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e i contratti attuativi, fermo restando il risarcimento del danno.
8. Qualora a seguito dell'Accordo Quadro non venga affidato alcun contratto attuativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell'Accordo Quadro. In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente dell'Accordo Quadro sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.
9. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 33 ASSICURAZIONI

L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualunque causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo; le stesse polizze devono essere riferite all'oggetto dell'appalto e recare

espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, deve prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata di importo minimo pari ad euro 1.000.000,00 e un massimale garantito pari al 5% della somma assicurata che deve:

- a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'Impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
- b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'Impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del Codice Civile;
- c) trattandosi di lavori riconducibili alla fattispecie di lavori di impianti elevatori su edificio esistente, tali da coinvolgere o interessare in tutto o in parte beni immobili o impianti preesistenti, la somma assicurata deve comprendere, oltre all'importo dei lavori incrementato dell'I.V.A., l'importo del valore delle predette preesistenze, già stimato dal progettista e quantificato in Euro 1.000.000,00.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 1.000.000,00 e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell'Impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione Appaltante;
- b) prevedere la copertura dei danni biologici;
- c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della

Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori, dei Coordinatori per la Sicurezza e dei Collaudatori in corso d'opera.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'Associazione Temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla Mandataria Capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese Mandanti.

L'Appaltatore dovrà trasmettere alla SA copia delle polizze almeno 10 giorni prima della formale consegna dei lavori.

ART. 34 ANTICIPAZIONE

1. Sui singoli contratti attuativi, potrà essere concessa, ai sensi dell'art. 125 del Codice, un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale qualora il singolo contratto attuativo abbia un importo pari o superiore a 50.000,00 euro +IVA.
2. L'anticipazione, nella misura indicata al comma 1, sarà corrisposta su richiesta dell'appaltatore, corredata dalla garanzia di cui al comma 4, e previa presentazione di regolare fattura, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento. Il termine suddetto decorre dalla data di ricezione della richiesta corredata della garanzia che in ogni caso non può essere anteriore alla data di inizio dei lavori.
3. L'anticipazione è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.
4. Ai sensi dell'art. 125 comma 1, del Codice l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a. importo garantito almeno pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b. la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento dei lavori;
 - c. la garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n.31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.

ART. 35 GARANZIA A COPERTURA RATA DI SALDO

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di garanzia fidejussoria o assicurativa di importo pari all'importo della rata medesima, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (art.117 comma 9 del D.Lgs. 36/2023). La rata di saldo coincide con l'ultimo verbale di accertamento periodico (si veda capitolo sulla contabilità).

ART. 36 MATERIALI IN GENERE

Tutti i materiali dovranno essere sottoposti all'approvazione del Direttore dei Lavori e dovranno essere conformi ad ogni normativa applicabile alle strutture oggetto di appalto.

In particolare si sottolinea che i luoghi sono soggetti, oltre alle prescrizioni vigenti per l'edilizia residenziale e pubblica, alle prescrizioni di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, e alle prescrizioni proprie degli ambienti a Maggior Rischio di Incendio.

ART. 37 VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE

È a carico dell'appaltatore provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, per richiesta della Direzione dei Lavori, alla preventiva campionatura di componenti, materiali, e accessori.

La campionatura sarà accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di approvvigionamento, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della Direzione dei Lavori.

Gli eventuali campioni e le relative documentazioni, accertati e controfirmati dalla Direzione dei Lavori e dall'appaltatore, devono essere conservati a cura e spese dell'appaltatore nel luogo indicato dalla Direzione dei Lavori. Oltre ai campioni ordinariamente previsti per l'esecuzione degli interventi sugli impianti elevatori, in questo caso non previste, i principali componenti di cui effettuare campionature saranno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo apparecchiature ed impianti e loro componenti.

Sugli impianti elevatori oggetto dei lavori di manutenzione straordinaria saranno eseguite in corso d'opera attività di verifica, controllo e prove intese ad accertare che:

- la fornitura dei materiali e/o dei componenti, sia dal punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo, corrisponda alle prescrizioni contrattuali;
- il montaggio delle varie parti sia accuratamente eseguito;
- il perfetto funzionamento di ogni singolo organo, dispositivo ed apparecchio.

Tutti gli oneri per le verifiche straordinarie, ove necessarie in base all'intervento di manutenzione straordinaria eseguito, da parte degli organismi di certificazione accreditati dal Ministero dello Sviluppo Economico e notificati alla commissione europea ai sensi del DP 162/99 (ASP. ARPA etc...), misure, collaudi e le prove per gli impianti oggetto dell'appalto, **sono a carico dell'appaltatore**, ed in particolare anche:

- la fornitura, al Direttore dei Lavori ed al Collaudatore, di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di prove di funzionamento;
- la messa a disposizione di personale d'aiuto e della mano d'opera occorrente, fino al termine delle operazioni di verifica e prova.

Ogni impianto dovrà risultare collaudabile a norma delle leggi e/o dei regolamenti tecnici di settore. L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto

qualora, sia successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse sia in sede di collaudo e fino allo scadere della garanzia, venga accertata la non corrispondenza dei materiali alle prescrizioni contrattuali, l'appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei materiali medesimi, all'effettuazione delle verifiche e delle prove, alla rimessa in ripristino di quanto dovuto rimuovere o manomettere per eseguire le sostituzioni e le modifiche; l'appaltatore sarà obbligato al risarcimento degli eventuali danni.

La Direzione dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a tali risultati perché non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato d'Appalto, non emetterà il certificato di ultimazione dei lavori fin quando non avrà accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell'appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.

ART. 38 DOCUMENTAZIONE FINALE

Il presente articolo si applica in maniera limitata all'oggetto dell'appalto.

Entro 30 gg dall'ultimazione dei lavori, per ciascuno dei lavori realizzati di manutenzione straordinaria e in ogni caso ove risulti necessario, o sia esplicitamente richiesta dalla Direzione dei Lavori, l'appaltatore dovrà consegnare una documentazione tecnica comprendente almeno:

- tutti gli adempimenti relativi alle prescrizioni del Decreto Ministero Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 e ss.mm.ii., completi degli allegati (Dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati con allegati ivi compresi eventuali i progetti degli impianti elevatori ove necessario);
- cataloghi tecnici illustrativi di tutte le apparecchiature e materiali impiegati;
- manuali d'uso e manutenzione di tutte le apparecchiature e materiali impiegati, e di tutti gli impianti realizzati;
- lista dei ricambi consigliati.

Tutti gli elaborati devono essere forniti in copia su supporto informatico ed in copia cartacee. L'onere di quanto sopra è a carico dell'appaltatore e s'intende compreso nei prezzi offerti; l'appaltatore dovrà quindi tenere conto dell'onere aggiuntivo dei suddetti adempimenti.

ART. 39 VARIAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Dlgs 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporne all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

ART. 40 AFFIDAMENTO A SOGGETTI DIVERSI

L'AOUP Paolo Giaccone di Palermo si riserva la facoltà di affidare a terzi, nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, l'esecuzione di opere e lavori aventi il medesimo carattere di quelle oggetto del presente Accordo Quadro senza che da ciò possa derivare alcuna pretesa risarcitoria da parte degli Aggiudicatari.

ART. 41 RAPPRESENTANTE DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario individuerà un proprio dipendente quale rappresentante delegato a tenere i rapporti con l'AOUP di

Palermo. Tale soggetto dovrà avere adeguate conoscenze tecniche nonché piena conoscenza della documentazione dell'Accordo Quadro e dovrà essere munito dei poteri necessari per la gestione degli interventi oggetto dell'Accordo Quadro. Il nominativo del rappresentante dovrà essere comunicato all'atto dell'avvio del servizio e, in caso di sua sostituzione o assenza, dovrà essere data tempestiva comunicazione del nominativo del sostituto. Il rappresentante dell'Aggiudicatario dovrà di preferenza essere il Direttore Tecnico dell'Impresa o tecnico dipendente della stessa, purché in possesso delle idonee e necessarie competenze e, comunque, dotato di procura speciale idonea a rappresentare l'Aggiudicatario.

Il Rappresentante dell'Aggiudicatario dovrà fornire, oltre alle proprie generalità e inquadramento nell'organico dell'impresa, il proprio recapito telefonico (compreso quello del cellulare), la email, la propria qualifica, titolo di studio e abilitazioni professionali.

Sono nominati dall'aggiudicatario i propri Tecnici Reperibili, con funzioni di delegati del Rappresentante dell'aggiudicatario, in numero massimo di uno per turno di reperibilità che, in caso di irreperibilità del Rappresentante stesso, ne svolgeranno tutte le mansioni e funzioni, e ne assumeranno tutte le responsabilità.

ART. 42 PERSONALE DELL'AGGIUDICATARIO

Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell'Aggiudicatario e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito. Le figure previste nell'organico dovranno essere tali, in qualifica e quantità, da coprire tutte le prestazioni connesse all'espletamento dei servizi di cui all'Accordo Quadro.

Entro i 3 giorni precedenti la consegna dei lavori dell'Accordo Quadro l'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare in forma scritta l'elenco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di manutenzione, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di un documento di riconoscimento in corso di validità legale. L'Impresa dovrà esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.

Si precisa che il personale dell'Aggiudicatario dovrà presentarsi sul luogo di lavoro munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ex art. 18, comma 1, lett. u) D.Lgs. 81/2008, il tutto ben visibile ed immediatamente identificabile.

L'Aggiudicatario si obbliga inoltre, entro due giorni dall'avvenuta comunicazione scritta da parte dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo, ad allontanare dai cantieri e a non utilizzare la manodopera che non presenta, a giudizio della Direzione dei Lavori, le capacità professionali o la diligenza adatte a garantire il rispetto degli accordi contrattuali, provvedendo all'immediata sostituzione della stessa.

L'eventuale sostituzione di personale da parte dell'Aggiudicatario non comporta alcun onere aggiuntivo per l'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo.

ART. 43 RECAPITI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario, al momento della consegna dei lavori, dovrà fornire indicazione di:

- un numero telefonico attivo 24 ore su 24, 7 giorni 7, per tutto il periodo dell'Accordo Quadro, a cui segnalare la necessità di interventi in urgenza e ordinari;
- un indirizzo PEC che l'Aggiudicatario dovrà visionare con almeno frequenza giornaliera, che verrà utilizzato per l'invio degli ordini di lavoro.

In caso di cambiamento dei numeri di telefono e indirizzi email sarà onere dell'Aggiudicatario comunicare tempestivamente i nuovi numeri o recapiti.

Il servizio di reperibilità potrà essere organizzato con chiamata diretta al Rappresentante dell'aggiudicatario o al Tecnico reperibile; in questo secondo caso dovranno essere indicati almeno due nominativi e rispettivi recapiti.

ART. 44 RISERVE

Gli Ordini di Lavoro si intendono tacitamente accettati nel contenuto, nelle tempistiche, e nel merito delle opere qualora l'impresa non iscriva riserva sull'ordine stesso, anche comunicandolo in risposta alla mail ricevuta, entro 5 giorni dalla ricezione. In ogni caso al ricevimento dell'ordine di lavoro l'impresa è tenuta ad intervenire.

Eventuali riserve devono esplicitate, a pena di decadenza, e compiutamente dettagliate e analiticamente quantificate entro 7 giorni dall'iscrizione, sui documenti contabili relativi al singolo Ordine di Lavoro, e confermate nel Verbale di Constatazione dei lavori relativo al pagamento in acconto in cui l'Ordine di Lavoro è contabilizzato.

Nel caso di apposizione di riserve, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al RUP che procede ai sensi del Dlgs 36/2023.

Ai fini della disciplina delle riserve, l'Ordine di Lavoro è assimilato ad un Ordine di Servizio.

Le riserve non espressamente confermate sul Verbale di Constatazione dei lavori si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 45 PENALI E PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE

Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs 31/12/2024, n. 209 che ha modificato l'art. 126 del D. Lgs 36/2023 sarà applicata una penale giornaliera nella misura compresa tra 0,5 e 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Aggiudicatario comporteranno l'applicazione di penali nei termini che seguono:

- a. **Irreperibilità** dell'Aggiudicatario, del suo Rappresentante o del Tecnico reperibile: sarà applicata una penale di

- €. 50,00 per ogni quindici minuti di ritardo e/o frazione di quindici minuti, oltre l'orario della richiesta di intervento. Non potrà essere applicata per le chiamate in reperibilità o per singola commessa da essa scaturente una penale superiore a € 3.000,00.;
- b. Mancato rispetto dei tempi previsti per l'inizio di lavori per "interventi di emergenza": sarà applicata una penale di €. 20,00 per ogni quindici minuti di ritardo e/o frazione di quindici minuti, oltre l'ora dalla richiesta di intervento. Non potrà essere applicata per le commesse assegnate dalla Direzione lavori una penale per singola commessa superiore a € 2.000,00.
- c. Mancato rispetto dei tempi previsti per l'inizio di lavori "opere di massima emergenza": sarà applicata una penale di €. 75,00 per ogni quindici minuti di ritardo e/o frazione di quindici minuti, oltre la mezz'ora dalla richiesta di intervento. Non potrà essere applicata per le commesse assegnate dalla Direzione lavori una penale per singola commessa superiore a € 3.000,00.
- d. Mancato rispetto dei tempi previsti per l'inizio di lavori ordinari: € 200,00 per ogni infrazione;
- e. Mancato rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori ritenuti non accettabili e contestati: € 100,00 oltre all'applicazione della penale per ritardo;
- f. Mancato rispetto della programmazione prevista per il termine di esecuzione delle opere o mancata consegna del rapporto di lavoro: euro 10.00 per lavori di importo previsto fino a 10.000,00 euro, 1 per mille dell'importo previsto se superiore, per ogni inadempienza per ogni giorno di ritardo nel termine di esecuzione delle opere o nella consegna del rapporto di lavoro non debitamente giustificato;
- g. Mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori: € 200,00 per ogni mancata osservanza;
- h. Intralcio alle attività AOUP di Palermo: € 300,00 per ogni segnalazione ricevuta dagli operatori AOUP di Palermo e verificata dalla Direzione dei Lavori;
- i. Mancata sostituzione del personale ritenuto non idoneo dalla Direzione dei Lavori entro il termine di giorni uno: € 500,00 per ogni mancata sostituzione;
- j. Mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro: Si rimanda alle penali previste nei Piani di Sicurezza e Coordinamento;
- k. Mancata risposta scritta da parte dell'Aggiudicatario entro cinque gg. dall'invio di comunicazione scritta da parte della Stazione Appaltante richiedente risposta sempre per iscritto: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- l. Mancato rispetto dei tempi previsti per l'inizio dei lavori ordinati con un ritardo superiore a 15 gg consecutivi: 10% del valore stimato dell'ordine, da sommare ai punti a) e b);
- m. Mancata consegna della documentazione conclusiva degli interventi entro il termine imposto dal Direttore dei Lavori (certificazioni, dichiarazioni di conformità, verifiche iniziali, collaudi ed ogni altro documento dovuto per legge o per prescrizione del presente Capitolato Speciale di Appalto): come al punto (e) salvo richiesta di maggior danno;

- n. Mancato rispetto di termini di fine lavori perentori, necessari alla Stazione Appaltante per il rispetto di termini previsti da Norme, Regolamenti, prescrizioni di Enti di ogni tipo e di Ufficiali di Polizia Giudiziaria: addebito integrale di quanto corrisposto ad altra impresa per eseguire o terminare i lavori nel termine imposto. Questo provvedimento si somma ai precedenti;
- o. Abbandono, o errata gestione rifiuti. € 250,00 per ogni evento.

Resta inteso che oltre all'addebito della penale verrà richiesto all'Aggiudicatario il riconoscimento di qualsiasi danno causato a cose o persone a seguito dell'inadempienza contrattuale. È inoltre facoltà della Stazione Appaltante richiedere il risarcimento del danno subito anche in relazione alle mancate prestazioni erogate.

Le contestazioni di irregolarità verranno notificate all'Aggiudicatario in qualsiasi momento verrà ritenuta opportuna la loro applicazione.

La comunicazione verrà effettuata tramite nota scritta o via email riportante l'indicazione delle sanzioni applicate per la mancanza. Gli importi delle penali applicate verranno riportati in detrazione sul successivo verbale periodico di constatazione dei lavori.

Le penali verranno applicate con deduzione direttamente sul pagamento relativo al periodo in cui vengono comminate ovvero sul pagamento successivo.

Nel caso in cui l'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo sia costretta ad eseguire autonomamente prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro per impossibilità – ai sensi dei punti a., b., c., d. (irreperibilità, mancato inizio lavori, mancato ripristino lavori) – dell'Aggiudicatario, lo stesso sarà tenuto a corrispondere tutte le spese sostenute.

Laddove le penali irrogate nell'anno, anche cumulativamente, superino l'importo di € 10.000,00 (per il singolo aggiudicatario) l'Ente Appaltante avrà diritto alla risoluzione dell'Accordo Quadro con l'Aggiudicatario, e all'incameramento della cauzione.

Qualora le inadempienze dovessero essere causa di sospensione delle normali attività istituzionali tali da essere riconducibili all'interruzione di pubblico servizio, l'Aggiudicatario è chiamato a rispondere in sede legale e amministrativa, compreso il riconoscimento pecuniario del danno.

In caso di disposizioni o norme contrastanti contenute nel presente documento vale l'interpretazione che il RUP ne dà al riguardo.

ART. 46 PROVVEDIMENTI IN CASO DI DANNO

Qualora nel corso delle lavorazioni assegnate l'appaltatore rechi danno alle strutture e impianti della Stazione Appaltante, l'appaltatore è tenuto alla rifusione dei costi sostenuti dalla Stazione Appaltante la riparazione del danno e tutte le opere accessorie, oltre al maggior danno ricevuto.

La Stazione Appaltante ha facoltà di proporre all'appaltatore la rifusione mediante addebito sul pagamento in acconto successivo all'evento. Diversamente si procederà tramite denuncia e rifusione per via assicurativa.

ART. 47 CODICE DI COMPORTAMENTO

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi



ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Azienda e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.

ART. 48 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante il Sistema nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

ART. 49 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia - Sez. Palermo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 50 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE).

L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura. Titolare del trattamento dei dati è A.O.U.P di Palermo - DPO è il Dott. Boris La Corte contattabile all'indirizzo email: dpo@policlinico.pa.it.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Bartolo Murgia